

**L'eteronormatività nell'operato della Corte europea dei diritti umani: luci e ombre in materia di riconoscimento giuridico delle coppie formate da persone dello stesso sesso/
Heteronormativity and the ECtHR Jurisprudence: Positives and Negatives Concerning the Legal Recognition of Same-Sex Couples**

Silvia Falcetta

Università degli Studi di Milano

Abstract

In this article the author reflects upon the relation between heteronormativity and judicial review, with specific regard to the Ecthr's jurisprudence concerning sexual orientation. Firstly, the author offers a description of the specific declination of heteronormativity in the legal context and argues that judicial interpretation represents a symbolic and legal key to promote a legal culture detached from a heteronormative perception of sexuality and family. Then, the author justifies a peculiar theoretical framework derived from legal antiformalism, gender studies and queer works in order to conceive a useful frame to analyze the Ecthr's jurisprudence. Next, the author offers a documental analysis of judgments concerning the legal recognition of same-sex couples, among which *Vallianatos and Others v Greece* represents an example of an innovative

legal reasoning, although quite problematic. Lastly, some comments are given about a possible evaluation of Ecthr's reasoning in disrupting heteronormative judicial outcomes.

Keywords: Heteronormativity, Ecthr, sexual orientation, judicial review, Vallianatos and others v Greece.

1. Introduzione*

In questo articolo propongo una riflessione sul nesso tra eteronormatività e interpretazione giudiziale, con riferimento specifico alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di orientamento sessuale. Ho scelto di concentrare l'attenzione sull'operato della Corte di Strasburgo poiché, nel contesto del Consiglio d'Europa, essa rappresenta un caso rilevante per studiare l'impatto dell'interpretazione giudiziale che riguarda i soggetti *lgbt*.

La Corte Edu è chiamata a interpretare un *corpus* normativo tendenzialmente immutato: la Convenzione europea dei diritti fondamentali è stata siglata il 4 novembre 1950 dai 12 Stati al tempo membri del Consiglio d'Europa e, da allora, è rimasta sostanzialmente imm modificata.

Interpretando la Convenzione quale *living instrument*¹ e leggendo gli articoli ivi contenuti in relazione al contesto giuridico e sociale dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, la Corte ha progressivamente contribuito all'emersione di accezioni nuove, originariamente non previste dal disposto normativo.

Tutte le tutele predisposte dalla Corte a favore dei soggetti *lgbt* derivano dall'opera interpretativa dei giudici e non trovano alcun riferimento esplicito negli articoli della Convenzione. Studiare il ragionamento giuridico presentato nelle sentenze permette,

* Desidero ringraziare Alessandra Facchi per il suggerimento a partecipare al Call for Papers, Nicola Riva per gli utili suggerimenti e i due anonimi *referee* della Rivista per i loro preziosi suggerimenti e per le puntuali osservazioni.

¹ In *Tyrer v United Kingdom*, n. 5856/72, la Corte Edu pone le basi di della dottrina della Convenzione quale strumento vivente, ossia aperta a un'interpretazione evolutiva e teleologica: «The Court must also recall that the Convention is a living instrument which, as the Commission rightly stressed, must be interpreted in the light of present-day conditions» (*Tyrer v UK*, § 31).

quindi, di analizzare i percorsi argomentativi e il ruolo svolto dai giudici nell'incrinare, o rafforzare, il carattere eteronormativo della Convenzione².

Per quanto l'influenza di prospettive situate sia rinvenibile anche nell'operato di altre Corti (Richards 2009; Winkler e Strazio 2011), ritengo che nella Corte Edu il ruolo svolto dall'interpretazione giudiziale possa essere isolato con maggiore chiarezza proprio per la staticità del *corpus* giuridico e per la conseguente centralità dell'operato dei giudici.

La Corte fonda, infatti, la propria opera su un approccio autonomo al testo normativo e adotta un metodo incrementale, che trae legittimità esclusivamente dalla pratica giurisprudenziale (Matscher 1993).

Nel prossimo paragrafo, muovendo dall'analisi della rilevanza dell'ambito giuridico per la riproduzione di modelli sociali eteronormativi, argomento come l'interpretazione giudiziale rappresenti uno snodo, teorico e pratico, essenziale, attraverso cui i modelli sessuali e famigliari, veicolati dagli istituti normativi, possono essere sottoposti a revisione critica e, eventualmente, trasformati.

Il terzo paragrafo è, quindi, dedicato a descrivere l'approccio che adottato per studiare i pronunciamenti della Corte, mentre nel quarto presento un'analisi critica delle più recenti sentenze della Corte Edu in relazione alla possibilità di qualificare le relazioni omosessuali quali forme di vita familiare. Infine, nel paragrafo conclusivo rifletto su quali assunti eteronormativi la Corte Edu ha superato, soffermandomi sulle tecniche interpretative impiegate in tale processo

2. Il ruolo dell'eteronormatività nell'azione di giudici e legislatori

Il concetto di eteronormatività permette di analizzare le pratiche culturali, le strutture sociali e le implicazioni oppressive legate al predominio della norma eterosessuale, talmente radicata nella società occidentale da apparire naturale e occultare le dinamiche,

² La Convenzione Edu non contiene alcun riferimento all'orientamento sessuale; lungi dal costituire una prova di neutralità, ritengo che tale assenza sia imputabile alla mentalità eteronormativa del tempo, in base a cui l'omosessualità poteva essere classificata come devianza o patologia ma non certamente quale caratteristica meritevole di tutela da parte delle fonti di diritto più elevate.

escludenti e assimilatrici, che ne costituiscono i principali meccanismi di riproduzione (Smart 1996).

Questo carattere «pervasive and often invisibile» (Warner 1991, 1) si sostanzia « in heterosexual culture's exclusive ability to interpret itself as society» (Ivi, 5) e nella definizione in senso antitetico, diminutivo e marginale di tutti i modelli sessuali, relazionali e affettivi non ascrivibili alla norma tradizionale.

Il femminismo radicale, lesbico e i *queer studies* hanno prodotto una letteratura estremamente vasta sui caratteri dell'eteronormatività (Butler 1990, Fuss 1991, Warner 1993, Seidman 1996, Smart 1996, Berlant e Warner 1998, McGhee 2001), ingaggiando un'incessante opera critica, volta al disvelamento e al superamento delle modalità mediante cui la norma eterosessuale orienta l'interpretazione della realtà e influenza le prassi linguistiche, culturali, relazionali e comportamentali. I canoni veicolati dall'eteronormatività intersecano dinamiche di genere e questioni legate all'orientamento sessuale, presentandosi come:

[a] hegemonic discursive/epistemic model of gender intelligibility that assumes that for bodies to cohere and make sense there must be a stable sex expressed through a stable gender (masculine expresses male, feminine expresses female) that is oppositionally and hierarchically defined through the compulsory practice of heterosexuality. (Butler 1990, 151)

Si tratta, dunque, di un fenomeno estremamente complesso, i cui effetti interessano le strutture cognitive e morali collettive, le modalità di formazione dell'identità soggettiva individuale, i rapporti di genere e la strutturazione della sessualità, arrivando a produrre effetti rilevanti anche nella sfera pubblica, con particolare riferimento alla definizione dell'agenda politica e all'elaborazione delle norme giuridiche.

Il diritto si presenta come uno strumento dalla duplice natura, atto sia a formalizzare pratiche e valori eteronormativi, sia a predisporre strumenti giuridici per contrastare i fenomeni discriminatori e promuovere un ordine sociale non oppressivo (MacKinnon 1987).

Storicamente, nel processo di giuridificazione e codificazione occidentale il legislatore non si è limitato a plasmare le norme secondo assunti morali eteronormativi

ma, attraverso un linguaggio formale e apparentemente neutrale, ha ammantato tali assunti di naturalità, proponendoli come normali e presupponendo che la visione della società da essi proposta fosse la sola possibile e reale³ (Wilkinson e Kitzinger 1993).

Il legislatore e gli operatori del diritto hanno, dunque, adottato un punto di osservazione situato, che esclude gay, lesbiche e transgender dall'archetipo umano titolare di diritti, costruendo un *corpus* normativo improntato al privilegio dell'eterosessualità; il radicamento di questa prospettiva nella cultura giuridica si evidenzia nel momento in cui, alla crescente critica mossa da settori socio-culturali sempre più ampi, giudici e legislatori reagiscono ignorando o respingendo sistematicamente le rivendicazioni avanzate in nome di una diversa concezione del genere e della sessualità.

Come afferma Ingraham (1996, 169), la premessa di tale prospettiva si ritrova in «a way of thinking which conceals the operation of heterosexuality [...] and closes off any critical analysis of heterosexuality as an organizing institution».

Il movimento femminista e di liberazione omosessuale e l'opera critica dei *gender e queer studies* hanno supportato l'introduzione in diversi ordinamenti di riforme che indeboliscono i tratti più autoritari della cultura eteronormativa.

In Europa occidentale l'omosessualità è stata ovunque decriminalizzata⁴, in anni recenti si osserva la predisposizione di norme nazionali e comuni contro la trans/omofobia e, nella maggior parte dei Paesi europei, si assiste al riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso e ad una progressiva, graduale, tutela delle molteplici modalità in cui si può realizzare l'omogenitorialità.

³ La naturalizzazione di valori morali, quale è l'eteronormatività, può avvenire sia mediante forme di giuridificazione sia attraverso processi informali, che producono effetti tanto nella percezione sociale della realtà quanto nella costruzione delle identità soggettive. La diffusione di pratiche stigmatizzanti verso coloro che non rientrano nei ruoli tradizionali di 'maschio' e 'femmina' ha rafforzato la marginalizzazione degli omosessuali. La pervasività di tale modello d'altro canto spinge molti/e gay e lesbiche a introiettare i canoni della cultura maggioritaria e a costruire la propria identità in riferimento ai valori dominanti, provando un senso psicologico di forte inadeguatezza derivante dall'incapacità di incarnare l'ideale proposto di normalità. Come suggerisce Stychin (2003), inoltre, spesso storicamente l'avversario politico è stato bollato quale omosessuale per accentuarne la disumanità; ricordo per esempio, come l'accusa di omosessualità sia stata rivolta in modo indiscriminato da comunisti, nazisti, fascisti, sovietici e maccartisti ai propri avversari. A titolo esemplificativo si vedano Goffman (1963), Irigaray (1975), Lingiardi (2012).

⁴ Le radici teoriche della decriminalizzazione dell'omosessualità sono risalenti e principalmente riferibili alla concezione minima e secolarizzata del diritto penale proposta dal liberalismo giuridico. Cesare Beccaria e Jeremy Bentham nel XVIII secolo e H.L.A. Hart, nel XX, promossero la tolleranza formale degli atti omosessuali commessi in privato tra adulti consenzienti. Si vedano Borrillo (2001), Falcetta (2013).

Si tratta, naturalmente, di un processo articolato ed eterogeneo, che fatica a trovare aree di convergenza. In alcuni Paesi, tra cui l'Italia, le proposte di riforma si scontrano con la resistenza di una cultura politica eteronormativa estremamente radicata, che impedisce l'adozione di aggravanti contro i reati a sfondo omofobo e ostacola il riconoscimento dei legami gay/lesbici, non prevedendo, inoltre, alcun quadro normativo per disciplinare le nuove tipologie familiari che costellano la realtà sociale nazionale.

Anche negli altri Paesi europei non si può affermare che gli effetti giuridici dell'eteronormativa siano superati, come dimostra il fatto che solo undici Stati su 47 del Consiglio d'Europa prevedono l'accesso delle coppie omosessuali all'istituto coniugale, simbolo per eccellenza del modello affettivo e sessuale tradizionale.

Mentre i *queer studies* si sono principalmente concentrati su un'opera di critica teorica e politica allo *status quo*, importanti associazioni e organizzazioni impegnate per la promozione delle rivendicazioni *lgbt*, penso per esempio a Stonewall, Liberty e all'Ilga-Europe, adottano tecniche di *advocacy*⁵ e *strategic litigation*⁶ (Andersen 2004) allo scopo di contestare in giudizio la legittimità di istituti fondati sul presupposto della superiorità del modello eterosessuale.

Sul punto Robert Wintemute, giurista ed esperto di questioni legate all'orientamento sessuale, compara le strategie di mobilitazione politica e giudiziale, offrendo una convincente descrizione dell'attrattività di quest'ultima opzione:

The 'political route' [...] involves persuading legislators or governments to change the law, by repealing existing discriminatory legislation or by creating new legal protection against discrimination [...]. The 'legal route' involves persuading

⁵ Come descritto nel modello sociologico di *naming, blaming e claiming*, mediante strategie di *advocacy* uno o più attori sociali avanzano delle rivendicazioni per sanare una condizione percepita come ingiusta rispetto a soggetti terzi, ritenuti responsabili o in grado di mutare lo *status quo*. Si veda Felstiner, Abel e Sarat (1981, 631-654).

⁶ Il termine *strategic litigation* è impiegato nelle scienze politiche e sociali per indicare l'utilizzo strategico da parte di un movimento del ricorso presso le Corti di giustizia, al fine di promuovere un mutamento normativo e sociale. Soprattutto in presenza di una classe politica poco incline a effettuare riforme, rivolgersi ai giudici e presentare le proprie richieste come frutto di un'ingiustizia rispetto al complesso di norme e valori vigenti, può permettere alle minoranze svantaggiate di ottenere risultati importanti e orientare l'agenda politica a proprio vantaggio. Il movimento omosessuale, soprattutto nelle sue fasi più recenti, impiega tale strategia in una prospettiva multilivello, portando giudici locali, nazionali e internazionali a valutare la legittimità di quelle norme che realizzano una disparità di trattamento sulla base dell'orientamento sessuale. La valutazione dell'impatto di tali innovazioni giuridiche, non solo in ambito *lgbt*, è oggetto di ampio dibattito in letteratura. Si vedano Rosenberg (1991), Merry Engle (1990), McCann (1994) e Johnson (2014).

national and international courts and human rights tribunals that a particular instance of sexual orientation discrimination violates *existing* human rights law, whether statutory, constitutional or international. (Wintemute 1995, 1-2)

Il contesto giudiziario assurge, dunque, ad arena privilegiata per condurre una critica serrata alle istituzioni eteronormative e, al tempo stesso, rappresenta il quadro teorico e metodologico entro cui tradurre bisogni ed esigenze collettive (Dupuis 2002).

Il ricorso da parte di associazioni e ricorrenti *lgbt* alla Corte europea dei diritti dell'Uomo è considerevole, sia per numero di ricorsi che per eterogeneità delle tematiche affrontate; la Corte Edu rappresenta una delle istituzioni principali del Coe nel veicolare consapevolezza pubblica delle questioni *lgbt*, esercitando, inoltre, un grado di indirizzo variabile delle *policies* nazionali (Helfer e Voeten 2014, 105).

Le cause inerenti all'orientamento sessuale offrono ai giudici l'opportunità di ragionare sulle implicazioni morali sottese alle norme in questione, di riflettere sugli spunti formulati dai ricorrenti e, eventualmente, valutare se i principi enunciati dalla Convenzione possano essere riformulati alla luce di una prospettiva scevra da influenze eterosessiste⁷.

3. Il quadro teorico e metodologico

⁷ L'assenza di un'opera critica sistematica interna alla Corte che investa i fondamenti valoriali sottese alla Convenzione rende i giudici difficilmente consapevoli di operare in un contesto plasmato da prospettive situate e, conseguentemente, potrebbe ostacolare il completo superamento dello *status quo*. Ritengo, tuttavia, che la costante pressione dei ricorrenti omosessuali, che dal 1955 adiscono la Corte Edu adducendo argomenti teorici rilevanti e interpretazioni innovative, unita alla sensibilità dei giudici per il contesto sociale dei Paesi membri, dimostrata dalla definizione della Convenzione quale *living instrument*, abbiano permesso ai giudici di maturare una sufficiente consapevolezza per comprendere che sia la formulazione della Convenzione sia il proprio operato potrebbero essere improntati a precisi valori morali. Ciò, tuttavia, non comporta la necessaria presa di distanza da tali posizioni, giacché è possibile che i giudici condividano alcuni di questi assunti. La presenza di divergenze interne alla Corte su tematiche *lgbt*, d'altro canto, dimostrerebbe la diversa ricettività dei giudici agli stimoli presentati. Leggerei a conferma di questa ipotesi il graduale processo che ha favorito il sorgere una consistente attitudine critica dei giudici verso i trattamenti differenziati a danno di *gay/lesbiche*: fino al 1975 la Commissione Edu giudicò all'unanimità inammissibili tutti i ricorsi presentati contro le legislazioni nazionali che criminalizzavano l'omosessualità mentre negli anni successivi, in concomitanza con la diffusione dei *gay and lesbian studies*, si assiste al progressivo articolarsi di visioni maggiormente critiche verso i privilegi formali connessi all'eterosessualità.

L'approccio teorico da cui muovo si basa sul presupposto che, nel redigere le sentenze, i giudici creano diritto e traducono in termini formali convinzioni e prospettive socio-culturali, che esulano dall'ambito puramente tecnico-giuridico.

L'origine di tali posizioni è rinvenibile nella teoria giuridica antiformalista, maturata nell'ambito della giurisprudenza sociologica e condivisa da un pluralità di correnti, tra le quali ricordo il realismo giuridico americano, i *critical legal studies* e gli studi post-coloniali (Tarello 1961, Castiglione 1981, Carrino 1992, Minda 1995, Tanzi 1999).

Importanti giuriste femministe e autori/autrici ascrivibili ai *gay, lesbian and queer legal studies* hanno, inoltre, indagato l'influenza dei pregiudizi nel processo di applicazione delle norme e di traduzione di termini astratti nel contesto concreto, rivendicando un diritto attento sia alla garanzia del profilo sostanziale del principio di eguaglianza sia alla promozione delle differenze quale valore positivo (Minow 1987, Bartlett 1989, Harding 1997, Morgan 2001, Stychin 2003, Moran 2006).

Muovendo dalla prospettiva teorica di Lawrence Friedman (1975), considero il ragionamento giuridico quale strumento di legittimità secondaria *specificca*, la cui funzione è collegare le decisioni del giudice con un corpo superiore di principi, dotati di legittimità primaria:

i giudici, infatti, [...] sono dotati di legittimità derivata; [...] qualunque cosa i giudici facciano, perciò, richiede che vi sia qualche strumento di *collegamento*. La motivazione, o l'*opinion* con le sue ragioni, fornisce questo collegamento. (Friedman 1975, 392)

Il processo argomentativo e mentale mediante cui si può stabilire tale nesso non è, tuttavia, univoco, tanto che nella giurisprudenza della Corte accade che, rispetto al medesimo caso, vi siano opinioni dissenzienti e che, di fronte a casi analoghi, i giudici procedano ad un *overruling* delle decisioni passate, stabilendo un diverso collegamento con le fonti di legittimità primaria.

I giudici si presentano, infatti, inseriti in un preciso contesto, sociale e relazionale, che orienta la percezione del proprio ruolo e la comprensione delle rivendicazioni su cui devono pronunciarsi:

in the social sciences, a useful way of thinking about how individual motivations may underpin forms of reasoning and decision-making is through a consideration of how the standpoints that individuals occupy influence both their comprehension of, and orientation to reality. Standpoints are not understood to result from ‘will’ but, as Bourdieu [...] argues, from our experience of the social relations in which we are situated. (Johnson 2011b, 353)

Sottoporre l’operato della Corte ad un’analisi puntuale permette, quindi, di considerare se, e in che misura, il permanere di pregiudizi eteronormativi influenza l’interpretazione della Convenzione e, conseguentemente, l’ampiezza delle tutele riconosciute ai soggetti omosessuali.

La struttura delle sentenze della Corte Edu facilita l’opera di approfondimento; l’opinione della maggioranza si presenta come un discorso articolato e composito, in cui compaiono, oltre alla descrizione dei fatti, alle richieste dei ricorrenti e a considerazioni di diritto, rimandi alla situazione normativa e sociale comune e, laddove presenti, commenti forniti da parti terze in qualità di *amicus curiae* (Hodson 2014).

La Convenzione Edu prevede, inoltre, l’esistenza di opinioni separate, rese pubbliche secondo una struttura argomentativa aperta (Lasser 2004), e i giudici «[...] hanno il diritto di allegare alla sentenza l’esposizione della loro opinione separata, concordante o dissenziente, o una semplice dichiarazione di dissenso» (Regolamento della Convenzione, n. 74).

La rilevanza scientifica delle opinioni separate è considerevole: mediante l’analisi delle argomentazioni di minoranza è possibile, infatti, approfondire il ragionamento della maggioranza e rileggerlo in modo critico (Rivieré 2004, White e Boussiakou 2009).

Dato che le sentenze vengono adottate a maggioranza le *dissenting opinions* rappresentano «the repressed alternative interpretations that are perfectly coherent with the discourse’s stated premises» (Gordon 1981, 17), e indicano come, a partire da diversi *standpoints*, sia possibile giungere a interpretazioni alternative, egualmente legittime, della Convenzione.

Prima di procedere all’analisi del testo delle decisioni della Corte Edu vorrei richiamare una possibile indicazione operativa del concetto di eteronormatività.

Ritengo possibile evidenziare la presenza di elementi eteronormativi laddove il ragionamento offerto dalla Corte restringa il godimento dei diritti enunciati dalla Convenzione per ragioni connesse all'identità di genere e all'orientamento sessuale, escludendo la sussistenza di un trattamento discriminatorio o considerando giustificato il trattamento differenziato.

L'esempio più chiaro dell'influenza di tale prospettiva si ritrova nelle decisioni della Commissione e nelle sentenze della Corte Edu che, fino al caso *Dudgeon v UK*, n. 7525/76, hanno negato che le norme criminali contro gli atti omosessuali consensuali comprimessero ingiustificatamente il rispetto per la vita privata di gay e lesbiche⁸, avallando una valutazione giuridica dell'omosessualità chiaramente improntata ad un giudizio morale di condanna.

4. La giurisprudenza della Corte Edu in materia di riconoscimento giuridico delle coppie formate da persone dello stesso sesso

La sfera inerente alla definizione giuridica dei legami familiari rappresenta un ambito in cui gli effetti connessi all'adozione di una prospettiva eteronormativa possono essere molto incisivi; considero, dunque, di particolare importanza i pronunciamenti relativi alla legittimità di ricondurre le relazioni omosessuali alla nozione di vita familiare, *ex art.8*, e di estendere a gay e lesbiche le tutele elaborate dalla Corte in tale ambito⁹.

⁸ L'art. 8 della Convenzione sancisce: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.» . La giurisprudenza della Corte ha chiarito che anche laddove un'interferenza persegua un fine legittimo e rispetti il requisito di legalità, la compressione dei diritti fondamentali a cui il singolo è sottoposto deve rispettare i caratteri di proporzionalità e necessità. Dal 1955 al 1977 la Commissione Edu giudicò inammissibili tutti i ricorsi presentati da cittadini omosessuali, argomentando che la criminalizzazione degli atti tra persone dello stesso sesso si configurava come necessaria per la prevenzione dei reati (*G.W. v Federal Republic of Germany*, n. 1307/61) la protezione della salute o della morale (*W.B. v Federal Republic of Germany*, n. 194/55; *K.H.W. v Federal Republic of Germany*, n. 167/56) e per la salvaguardia dei diritti e delle libertà altrui (*X v Federal Republic of Germany*, n. 5935/72).

⁹ Per una trattazione approfondita della giurisprudenza europea in tema di orientamento sessuale si vedano Wintemute e Andenas (2001), Grigolo (2003), Hodson (2012), Johnson (2014).

I casi che reputo maggiormente rilevanti sotto questo profilo e su cui concentro l'analisi sono: *Karner v Austria*, n. 40016/98, *Kozak v Poland*, n. 13102/02, *Schalk and Kopf v Austria*, n.30141/04 e *Vallianatos and others v Greece*, n. 29381/09 e 32684/09.

In *Karner* e *Kozak* la Corte Edu estende, per la prima volta, a soggetti omosessuali il godimento di diritti relativi alla successione nell'alloggio del partner deceduto, giudicando le norme nazionali, che limitavano tale possibilità alle coppie eterosessuali stabilmente conviventi, in violazione degli artt. 8 e 14¹⁰ della Convenzione.

In entrambi i casi la Corte mantiene un approccio cauto, astenendosi dal fornire una definizione della nozione di vita familiare e riconducendo le richieste dei ricorrenti «[to the] enjoyment of his right to respect for his home guaranteed under Article 8» (*Karner*, § 33).

In *Karner* la Corte riconosce problematicamente che «the Court can accept that protection of the family in the traditional sense is, in principle, a weighty and legitimate reason which might justify a difference in treatment» (Ivi, § 42), laddove tale distinzione soddisfi i criteri di proporzionalità e necessità.

Nonostante il conferimento di rilevanza legale ad assunti morali situati, la prospettiva adottata dalla Corte in *Karner* segna un punto di rottura rispetto alla precedente giurisprudenza sul tema, che aveva sempre negato la possibilità di declinare il termine familiare in un contesto omosessuale. Come rilevato dal giudice dissenziente Grabenwarter, infatti, il carattere generale insito nel ragionamento della maggioranza spingerebbe le coppie omosessuali a rivolgersi in modo consistente alla Corte al fine di ampliare le maglie applicative derivanti dal principio antidiscriminatorio ex art.14 (Ivi, *dissenting opinion* § 3).

L'indirizzo delineato in *Karner* si rafforza in *Kozak*, in cui i giudici rinvennero all'unanimità una violazione degli artt. 8 e 14 e offrono un'esposizione più articolata, per quanto ancora astratta, del nesso tra relazione omosessuale e tutela del modello tradizionale di famiglia:

¹⁰ L'Articolo 14 della Convenzione stabilisce: «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione».

striking a balance between the protection of the traditional family and the Convention rights of sexual minorities is, by the nature of things, a difficult and delicate exercise [...]. Nevertheless, having regard to the State's narrow margin of appreciation in adopting measures that result in a difference based on sexual orientation, a blanket exclusion of persons living in a homosexual relationship from succession to a tenancy cannot be accepted by the Court as necessary for the protection of the family viewed in its traditional sense (*Kozak*, § 99).

Il processo avviato in *Karner e Kozak* trova compimento in *Schalk and Kopf*, in cui la Corte Edu esplicita la riconducibilità della convivenza stabile omosessuale alla nozione di vita familiare, secondo la formulazione per cui sarebbe artificioso «to maintain the view that, in contrast to a different-sex couple, a same-sex couple cannot enjoy “family life” for the purposes of Article 8» (*Schalk and Kopf*, §94).

L'unico termine di paragone ammesso dalla Corte per valutare la sussistenza delle discriminazioni lamentate da coppie gay/lesbiche è costituito, tuttavia, dal trattamento giuridico previsto per le coppie eterosessuali non coniugate. In *Schalk e Kopf*, infatti, la maggioranza esclude che l'art.12 della Convenzione¹¹ estenda il diritto al matrimonio alle persone omosessuali (Ivi, § 63) e nega la comparabilità tra coppie gay/lesbiche e coppie coniugate.

Il ragionamento in base a cui la maggioranza giustifica l'inapplicabilità dell'art.12 ai ricorrenti è fortemente problematico; i giudici riconoscono, infatti, che «looked at in isolation, the wording of Article 12 might be interpreted so as not to exclude the marriage between two men or two women» ma, in virtù dell'assenza di un consenso comune sul tema (Ivi, § 105) e in ragione del profondo significato sociale e culturale di tale istituzione (Ivi, § 62), preferiscono richiamarsi alla *mens* del legislatore originario¹² e respingere l'argomentazione dei ricorrenti.

Non solo gay e lesbiche possono essere legittimamente escluse/i dall'istituto coniugale, ma il trattamento giuridico originante dal vincolo coniugale non costituisce

¹¹ L'articolo 12 stabilisce «A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto».

¹² «Regard must be had to the historical context in which the Convention was adopted. In the 1950s marriage was clearly understood in the traditional sense of being a union between partners of different sex.» (*Schalk and Kopf*, § 55).

neanche l'orizzonte rispetto a cui paragonare i diritti garantiti da eventuali *partnership*; lo Stato, infatti, è legittimato a prevedere una disparità tra il regime giuridico derivante dalla stipula dell'unione civile e quello previsto in caso di matrimonio (Ivi, §107-108).

Come evidenziato nella *joint partially dissenting opinion*, una lettura degli artt. 8 e 14 che escludesse la possibilità di operare distinzioni tra i diritti garantiti da *partnership* civili e quelli derivati dal vincolo coniugale sarebbe risultata compatibile e coerente con il ragionamento della Corte:

Having decided that “the relationship of the applicants ... falls within the notion of ‘family life’”, the Court should have drawn inferences from this finding. However, by deciding that there has been no violation, the Court at the same time endorses the legal vacuum at stake, without imposing on the respondent State any positive obligation to provide a satisfactory framework [...]. (Ivi, *joint dissenting opinion*, § 4)

Ritengo rilevante citare un altro passaggio della *dissenting opinion*, per evidenziare come il ricorso a valutazioni extra-giuridiche avrebbe consentito un approccio più dinamico e, suggerisco, meno eteronormativo:

Today it is widely recognised and also accepted by society that same-sex couples enter into stable relationships. Any absence of a legal framework offering them, at least to a certain extent, the same rights or benefits attached to marriage would need robust justification, especially taking into account the growing trend in Europe to offer some means of qualifying for such rights or benefits. (Ivi, § 9)

La possibilità di leggere le relazioni omosessuali quali forme di realtà familiare ha incrinato l'assunto eteronormativo secondo cui solo l'affettività eterosessuale sarebbe meritevole di tutela; ritengo, tuttavia, che il percorso argomentativo mediante cui la Corte ha specificato tale analogia risenta di prospettive eteronormative e che *Vallianatos* abbia ulteriormente indebolito gli effetti giuridici connessi a tale prospettiva senza superarli completamente.

I giudici chiamati a valutare la legittimità della legge greca 3719/2008, che limitava l'accesso alla *partnership* civile alle sole coppie eterosessuali, giungono, infatti, ad importanti rilievi, offrendo un ragionamento carico di “luci e ombre”.

In primo luogo la Corte respinge la *ratio* adottata dal legislatore greco, secondo cui la normativa sarebbe stata introdotta al fine di

regulating an existing social phenomenon, that of unmarried different-sex couples who had children.[...] Law was not seeking to regulate all forms of de facto partnership but rather to protect children born to different-sex couples in such partnerships, as well as the parents themselves if they did not wish to marry. (Ivi, § 63)

Il disposto nazionale infatti non considerava essenziale la presenza di figli e disciplinava diritti e doveri in materia di eredità, assistenza sanitaria e previdenza sociale esclusivamente all'interno della coppia (Ivi §16). Per tali ragioni la Corte inquadra la natura giuridica della *partnership* secondo una prospettiva differente

the legislation in question does not merely provide for measures aimed at regulating the social realities and attaining the objectives referred to by the Government [...]. It is designed first and foremost to afford legal recognition to a form of partnership other than marriage [...]. (Ivi, § 86)

La Corte nega, inoltre, l'incomparabilità tra coppie eterosessuali e omosessuali, data l'incapacità di queste ultime di procreare biologicamente e giunge a considerazioni innovative anche in relazione al significato simbolico del riconoscimento formale delle relazioni affettive:

The Court is of the view that [the argument advanced by Government] does not take account on the fact that the civil partnerships provided by Law n. 3719/2008 as an officially recognized alternative to marriage have an intrinsic value for the applicants irrespective of the legal effects [...] that they would produce. (Ivi, § 81)

Da tale affermazione si può desumere la piena consapevolezza dei giudici in merito al ruolo ricoperto dal diritto nel riconoscere, oltre a benefici concreti, dignità e rispetto sociale, e poco più avanti la maggioranza ritorna sulla pregnanza simbolica dello strumento giuridico con ancora maggiore chiarezza:

the Court notes that extending civil unions to same-sex couples would allow the latter to regulate issues concerning property, maintenance and inheritance not as private individuals entering into contacts under the ordinary law, but on the basis of the legal rules governing civil unions, thus having their relationship officially recognized by the State. (*Ibidem*)

Alla luce delle considerazioni illustrate la Corte giudica la scelta del legislatore greco in violazione degli artt. 8 e 14 della Convenzione, in quanto rafforzerebbe i pregiudizi verso l'omosessualità (Ivi, § 61).

Le considerazioni sul valore simbolico del diritto appaiono strettamente correlate con la decisione finale della Corte; i giudici non si limitano a soppesare i benefici pragmatici derivanti dalla *partnership*, ma considerano il riconoscimento di un legame da parte dell'autorità pubblica come uno strumento per conferire ad esso valore sociale e morale.

In contrasto con tali posizioni innovative, la maggioranza sottolinea ripetutamente come il criterio di comparabilità operi solo tra coppie non coniugate e riconosce la protezione della famiglia tradizionale quale obiettivo ragionevole (*Vallianatos*, §83). In base al ragionamento descritto, se la legge greca avesse effettivamente ancorato la possibilità di stipulare una *partnership* alla presenza di figli è probabile che la Corte avrebbe condiviso la *ratio* del legislatore e, in ultima analisi, considerato la disparità di trattamento legittima in quanto finalizzata a proteggere il modello tradizionale di famiglia.

La *jointconcurring opinion* suggerisce, infatti, che la maggioranza si sia pronunciata a favore dei ricorrenti anche in considerazione dell'esclusione per le coppie che stipulano una *partnership* dall'accesso alle pratiche di adozione:

the Greek legislation in civil unions makes no provision for adoption by different-sex couples to whom it applies [...]. In other words, the possible extension of the scope of the legislation to include same-sex couples would raise issues comparable to those in *X and Others v Austria* [riguardanti la second parent adoption n.d.a.]. (*Vallianatos*, joint concurring opinion § 2)

Si tratta di un orientamento problematico, improntato alla convinzione della superiorità del modello familiare eterosessuale, per cui ipotizzo che in materia di adozione la Corte potrebbe adottare un orientamento più prudente, demandando la tematica al margine di apprezzamento nazionale.

In conclusione, ritengo che le innovazioni introdotte dalla Corte in *Vallianatos* possano essere valutate abbastanza positivamente e rappresentino un punto interlocutorio per una possibile futura interpretazione meno eteronormativa della Convenzione. Dal ragionamento presentato emerge, infatti, l'idea per cui «same-sex couples are not only analogous with opposite-sex couples who are living “like that of a marriage” but that the ECHR requires that they be treated equally» (Johnson 2015, 62).

5. Considerazioni conclusive

Presento ora alcune riflessioni sui principali presupposti eteronormativi incrinati dalla Corte nei casi analizzati e sul nesso tra tecniche interpretative impiegate ed esito finale.

Un primo assunto che la Corte supera è l'idea che le relazioni omosessuali meritino protezione solo in riferimento alla sfera privata individuale.

Se ancora nel 2001 la Corte rifiutava di includere le relazioni omosessuali nelle forme di vita familiare tutelate dalla Convenzione¹³ e in *Karner* ipotizzava la legittimità di «a broad variety of concrete measures» (*Karner*, § 41) a tutela della famiglia tradizionale, in *Vallianatos* la maggioranza esclude sia che tra queste figure la possibilità di riconoscere *partnership* civili solo per le coppie eterosessuali sia che lo Stato possa prevedere regimi distinti a seconda dell'orientamento sessuale.

In *Karner* la Corte opera prevalentemente considerazioni di principio; dopo aver ricordato come «a difference in treatment is discriminatory if it has no objective and

¹³ *Mata Estevez v Spain* (dec), n. 56501/00

reasonable justification, that is, if it does not pursue a legitimate aim or if there is not a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim sought to be realised» (Ivi, § 37), i giudici richiamano il carattere essenziale dell'orientamento sessuale nello sviluppo della personalità individuale e, in ragione di ciò restringono il margine di apprezzamento concesso alle autorità nazionali in materia (Ivi, § 41).

La presenza di considerazioni extra-giuridiche emerge sia in *Schalk and Kopf* sia in *Vallianatos* e giustifica gli esiti più innovativi. Nel primo caso, infatti, la Corte richiama l'esistenza di una «rapid evolution of social attitudes towards same-sex couples has taken place in many member States» (Ivi, § 93) mentre nel secondo si legge:

the State, in its choice of means designed to protect the family [...] must necessarily take into account developments in society and changes in the perception of social and civil-status issues and relationships, including the fact that there is not just one way or one choice when it comes to leading one's family or private life. (*Vallianatos*, § 84)

In entrambi si nota inoltre un'applicazione particolare della dottrina del consenso, basata su un criterio evolutivo che guarda alla presenza di un *trend* comune più che alla sussistenza di una maggioranza interna al Coe (*Schalk and Kopf*, § 93, *Vallianatos* § 91). Nonostante nella prassi prevalga il ricorso al criterio maggioritario, l'origine giurisprudenziale di tale dottrina la rende suscettibile di modifiche; è interessante sottolineare come, attualmente, la definizione del consenso in termini di tendenza permette alla Corte di giungere ad esiti favorevoli ai ricorrenti *lgbt*.

L'impostazione interpretativa prevalente in *Vallianatos* rappresenta un'innovazione di rilievo ed è strettamente legata al secondo assunto eteronormativo che ritengo la Corte abbia incrinato, ossia la necessità di impiegare il diritto per sancire simbolicamente l'esclusiva superiorità del modello eterosessuale.

In *Vallianatos*, infatti, la maggioranza si sofferma a lungo sulle implicazioni simboliche dello strumento giuridico, ritenendo che gay/lesbiche non possano essere discriminate nella possibilità di stipulare partnership proprio in virtù del valore sociale delle norme giuridiche.

Estendendo il noto argomento di Nussbaum, si potrebbe sostenere che la possibilità di accedere ad una *partnership* di rilevanza pubblica vada verso la graduale inclusione di gay/lesbiche in quelle istituzioni che rappresentano «[a] key to the pursuit of happiness, something people aspire to—and keep on aspiring to, again and again, even when their experience has been far from happy» (Nussbaum 2009, 668); di conseguenza, la Corte in *Vallianatos* muova nella direzione di sancire l'eguaglianza affettiva e morale tra legami eterosessuali e omosessuali, ponendo le premesse per erodere i privilegi connessi all'istituto matrimoniale.

Il reiterato richiamo al valore della famiglia tradizionale e, soprattutto, l'impossibilità di paragonare i diritti garantiti a gay/lesbiche dalle *partnership* civili rispetto a quelli originanti dal matrimonio rappresentano, invece, i nodi che la Corte non è, a mio avviso, riuscita ad alterare.

La Corte, infatti, non discute in nessuno dei casi considerati la legittimità di predisporre trattamenti differenziati a tutela della famiglia tradizionale, considerando il modello coniugale intangibile, quasi sacrale (Hodson 2011, 177); sul punto si evidenzia l'assenza di qualunque prospettiva critica che metta in discussione il particolare rilievo attribuito dalla giurisprudenza alla famiglia tradizionale, sebbene la Convenzione non enunci quali sono le fattispecie riconducibili alla vita familiare né specifichi se tra di esse debba sussistere una protezione gerarchica.

Manca, inoltre, la presa di coscienza che, in assenza del matrimonio egualitario, eterosessuali e omosessuali non si trovano in una condizione comparabile, proprio poiché a questi ultimi è preclusa la possibilità di scegliere se contrarre matrimonio e, laddove presenti, le *partnership* rappresentano l'unica via di riconoscimento e tutela legale.

Una prospettiva giudiziale che realmente volesse mutare lo *status quo* dovrebbe ammettere che, a fronte del medesimo stato oggettivo, la situazione soggettiva delle coppie eterosessuali non coniugate e di quelle omosessuali è radicalmente diversa: la maggioranza delle prime sceglie, infatti, di non contrarre matrimonio mentre le altre subiscono un'imposizione maggioritaria.

In conclusione la Corte Edu ha introdotto innovazioni estremamente rilevanti e, sebbene permangano molti punti problematici, condivido la prospettiva espressa da Johnson (2014, 214)

The Court's jurisprudence provides a discursive resource that allow individuals to speak against the wide range of heteronormative and heterosexist practices that underpin discrimination in contemporary European societies.

I ricorsi presentati da nove coppie italiane¹⁴, comunicati dalla Corte nel marzo 2014, che lamentano come discriminatoria l'assenza del riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali e l'impossibilità di trascrivere il matrimonio egualitario contratto all'estero, saranno un banco di prova per valutare l'effettiva disponibilità della Corte ad ampliare le conclusioni di Vallianatos, predisponendo una forma minima di tutela per le coppie gay/lesbiche anche nei contesti che non prevedono alcuna forma di riconoscimento alternativo al matrimonio.

Elenco dei casi citati:

Corte Edu, *Dudgeon v United Kingdom*, n. 7525/76, 22 ottobre 1981, Serie A n. 45
Corte Edu, *Karner v Austria*, n. 40016/98, ECHR 2003- IX
Corte Edu, *Kozak v Poland*, n. 13102/02, 2 Marzo 2010
Corte Edu, *Schalk and Kopf v Austria*, n. 30141704, ECHR 2010
Corte Edu, *Vallianatos v Greece [GC]*, n. 29381/09 e 32684/09, 7 novembre 2013

Bibliografia:

Andersen, E.A. (2004), *Out of The Closet, Into the Courts*, Ann Arbor, University of Michigan Press.

Bartlett, K. (1989), *Feminist Legal Methods*, in «Harvard Law Review», vol. 103, n. 2, pp. 829-887.

Benvenuti E. (1999), *Margin of Appreciation, Consensus and Universal Standards* in «International Law and Politics», vol.31, n.1, pp. 842-854.

Berlant, L. e Warner, M. (1998), *Sex in Public*, in «Critical Inquiry», vol. 24, n. 2, pp. 547-566.

Borrillo, D. (2001), *L'Homophobie*; trad. it. *Omofobia, storia e critica di un pregiudizio*, Bari, Dedalo, 2009.

¹⁴ *Oliari and others v Italy*, n. 18766/11 e *Orlandi and others v Italy*, n. 26431/12

- Butler, J. (1990), *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, New York, Routledge.
- Castiglione, S. (1981), *Il realismo giuridico scandinavo e americano: antologia di scritti giuridici*, Bologna, il Mulino.
- Carozza, P. (1998), *Uses and Misuses of Comparative Law in International Human Rights: Some Reflections on the Jurisprudence of the European Court of Human Rights*, «Notre Dame Law Review», vol. 73, n.5 , pp. 1217-1238.
- Carrino, A. (1992), *Ideologia e coscienza: Critical Legal Studies*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.
- Dupuis, M. (2002), *Same-Sex Marriage, Legal Mobilization, and the Politics of Rights*, New York, A. Schultz.
- Dworkin, R. (1963), *Judicial Discretion*, in «The Journal of Philosophy», vol. 60, n. 21, pp. 624-638.
- Falcetta, S. (2013), Omosessualità e diritto penale in occidente: profili storici di decriminalizzazione e problematiche aperte, in«Sociologia del diritto», vol. 40, n.1, pp. 11-40.
- Felstiner W, Abel, R. e Sarat A. (1981), *The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming and Claiming*, in «Law and Society Review», vol.15, n. 3-4, pp . 631-654.
- Friedman, L. M. (1975), *The Legal System: A Social Science Perspective*; trad. it. *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Bologna, il Mulino, 1978.
- Fuss, D. (1991), “Inside/ Out”, in D. Fuss (ed. by), *Inside/Out: Lesbian Theories, Gay Theories*, New York, Routledge.
- Gordon, R. (1987), *Law and Ideology*, in «Tikkun», vol. 3, n. 1, pp. 14- 18 e 84-87.
- Grigolo, M. (2003), *Sexualities and the ECHR: Introducing the Universal Sexual Legal Subject*, in «European Journal of International Law», vol. 14, n. 5, pp. 1023-1044.
- Harding, R. (2011), *Regulating Sexuality: Legal Consciousness in Lesbian and Gay Lives*, London, Routledge.
- Harding, S. (1997), *Whose Standpoints Needs the Regimes of Truth and Reality? Comment on Hekeman’s “Truth and Method: Feminist Standpoint Theory*

- Revisited*”, in «Signs: Journal of Women in Culture and Society», vol. 22, n. 2, pp. 382-391.
- Heinze, H. (1995), *Sexual Orientation: A Human Right*, Dordrecht, Nijhoff
- Helfer, L.R. e Voeten E.(2014), *International Courts as Agents of Legal Change: Evidence from LGBT rights in Europe*, in «International Organizations», vol. 68, n. 1 , pp. 77-110.
- Hodson, L. (2014), “Activists and Lawyers in the ECtHR: The Struggle for Gay Right”, in Anagnostou D. (ed. by), *Rights in Pursuit of Social Change: Legal Mobilisation in the Multi-level European System*, Oxford, Hart Press.
- Hodson, L. (2012), *Ties That Bind: Towards a Child-Centred Approach to Lesbian, Gay, Bi-Sexual and Transgender Families under the ECHR*, in «International Journal of Children’s Rights», vol. 20, n. 4, pp. 501- 522.
- Hodson, L. (2011), *A Marriage by Any Other Name? Schalk and Kopf v Austria*, in «Human Rights Law Review», vol. 11, n. 1, pp. 170-179.
- Hodson, L. (2004), *Family Values: the Recognition of Same-Sex Relationship in International Law*, in « Netherlands Quarterly of Human Rights », vol. 22, n. 1, pp. 33-57.
- Ilga-Europe, (2014), *Rainbow Map 2014*, http://www.ilga-europe.org/home/publications/reports_and_other_materials/rainbow_europe (consultato il 29 Ottobre 2014).
- Ingraham, C. (1996), “The heterosexual imaginary: Feminist Sociology and Theories of Gender”, in Seidman, S. (ed. by), *Queer Theory/Sociology*, Oxford, Blackwell.
- Jackson, S. (2006), *Interchanges: Gender, sexuality and heterosexuality: The complexity (and limits of Heteronormativity)*, in « Feminist Theory », vol. 7, n.1, pp. 105-121.
- Johnson, P. (2015), *Marriage, Heteronormativity and the European Court of Human Rights: a Reappraisal*, in «International Journal of Law, Policy and the Family», vol. 29, n. 1, pp. 56-77.
- Johnson, P. (2014), *Homosexuality and the European Court of Human Rights*, Abingdon, Routledge.
- Johnson, P. (2012), *Heteronormativity and the European Court of Human Rights*, in «Law Critique», vol. 23, n. 1, pp. 43-66.

- Johnson, P. (2011a), Homosexuality, Freedom of Assembly and the Margin of Appreciation Doctrine of the European Court of Human Rights: Alekseyev v Russia, in «Human rights law review», vol. 11, n. 3, pp. 578-593.
- Johnson, P. (2011b), *Challenging the Heteronormativity of Marriage: The Role of Judicial Interpretation and Authority*, in «Social and Legal Studies», vol. 20, n. 3, pp. 349-367.
- Johnson, P. (2010), ‘*An essentially private manifestation of human personality*’: Construction of homosexuality in the European Court of Human Rights, in «Human Rights Law Review», vol. 10, n. 1, pp 67-97.
- Lasser M. (2004), *Judicial Deliberations*, Oxford, Oxford University Press.
- MacKinnon, C. (1987), *Feminism Unmodified*, Harvard, Harvard Press.
- Mahoney, P. (1990), *Judicial Activism and Judicial Self-Restraint in the European Court of Human Rights: Two Sides of the Same Coin*, in «Human Rights Law Review», vol. 11, n.1, pp. 57-88.
- Matscher, F. (1993), “Methods of Interpretation of the Convention”, in R. St. J. Macdonald, Matscher, F. e Petzold H. (eds. by), *The European System for the Protection of Human Rights*, Dordrecht, Nijhoff, pp. 63-81.
- McCann, M. (1994), *Rights at Work : Pay Equity Reform and the Politics of Legal Mobilization*, Chigaco, Unversity of Chicago Press.
- McGhee, D (2001), *Heterosexuality, law and resistance*, London, Routledge.
- Merry Engle, S. (1990), *Getting Justice, Getting Even*, Chicago, Chicago Series in Law and Society.
- Minda, G. (1995), *Postmodern Legal Movements*, New York, New University Press.
- Minow, M. (1987), *Foreword, Justice Engendered*, in «Harvard Law Review», vol. 101, n. 10, pp. 10-95.
- Moran, L. (1996), *The homosexual(ity) of law*, London, Routledge.
- Morgan, W. (2001), “Queering international human rights law”, in Stychin C. F., Herman D. (eds. by), *Law, sexuality: the global arena*, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- Nussbaum, M.C. (2009), *A Right to Marry?*, in «California Law Review», vol. 98, n. 3, pp. 667-696.

- O'Flaherty, M. e Fisher, J. (2008), *Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law: Contextualising the Yogyakarta Principles*, in «Human Rights Law Review», vol. 8, n.2, pp. 207-248.
- Richards, D. (2009), *The Sodomy Cases: Bowers v. Hardwick and Lawrence v. Texas*, Lawrence, University Press of Kansas.
- Rivière, F. (2004), *Les opinions séparées des juges à la cour européenne des droits de l'homme*, Brussels, Bruylant.
- Rosenberg, G. (1991), *The Hollow Hope: Can Courts Bring to Social Change?*, Chicago, University of Chicago Press.
- Smart, C. (1996), “Collusion, collaboration and confession: on moving beyond the heterosexuality debate”, in Richardson D. (ed. by), *Theorizing heterosexuality*, Buckingham, Open University Press.
- Stychin, C. F. (1995), *Law's Desire: Sexuality and the Limits of Justice*, London, Routledge.
- Stychin, C.F. (2003), *Governing Sexuality: The changing politics of citizenship and law reform*, Oxford, Hart Press.
- Stychin, C.F. (2005), *Being Gay*, in «Government and Opposition», vol.40, n.1, pp. 99-109.
- Tanzi, A. (a cura di) (1999), *L'antiformalismo giuridico*, Milano, Raffello Cortina.
- Tarello, G. (1961), *Il realismo giuridico americano*, Milano, Giuffrè
- Warner, M. (1993), *Fear of a queer planet*, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- Wilkinson, C. e Kitzinger S. (eds. by) (1993), “Theorizing heterosexuality”, in *Heterosexuality: A feminism, psychology reader*, London, Sage.
- Winkler, M. e Strazio G. (2011), *L'abominevole diritto*, Milano, il Saggiatore.
- Wintemute, R. e Andenaes A. (eds. by) (2001), *Legal Recognition of Same-Sex Partnerships. A Study on National, European and International Law*, Oxford, Hart Publishing.
- Wintemute, R. (1995), *Sexual orientation and human rights: The United States Constitution, the European Convention and the Canadian Charter*, Oxford, Clarendon Press.